

CONVENZIONE

tra

UNICREDIT S.p.A.

e

CONFIDI PMI FROSINONE Società Cooperativa


CONFIDI PMI FROSINONE Società Cooperativa, (di seguito Confidi), C.F.00302650601, con sede in Frosinone (Fr) via Mastruccia 12/14, costituita con atto dell'08.02.2007, rogito notaio RAPONI Francesco di Frosinone (Fr), iscritta al Registro Imprese di Frosinone R.E.A.: Fr / 146220, iscritta all'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B., in persona del suo Presidente Sig. MANCINI Stefano nato a Sora (Fr), l'01.01.1965 a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Gestione con deliberazione del 30.10.2010, domiciliato per la carica presso la sede del Confidi,

e

UniCredit S.p.a., con Sede Sociale in Roma (RM) via A. Specchi n.16 e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti 3, Tower A. Capitale Sociale 19.654.856.199,43 interamente versato. Banca iscritta all'albo delle Banche e capogruppo del gruppo bancario UniCredit. Albo dei Gruppi Bancari: cod.02008.1 – cod. ABI 02008.1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma codice fiscale e P.IVA : 00348170101 (R.E.A.: RM-1179152), aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata da CAVALLINI Serafino, in qualità di Quadro Direttivo, nato a Roma il 18.08.1966 e da MAROCCO Angelomaria, in qualità di Quadro Direttivo, nato a Frosinone il 09.08.1962 (di seguito "Banca");

Premesso che

- 1) In data 31 luglio 2007 tra Ministero dell'Interno ed ABI (Associazione Bancaria Italiana) è stato sottoscritto l' Accordo Quadro per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura;
- 2) che la Banca ed il Confidi hanno aderito a tale accordo tramite firma di specifici Protocolli Quadro a livello di locale Prefettura;
- 3) che l'operatività di rilascio di garanzie da parte del Confidi e di concessione di affidamenti da parte della Banca a valere su tale Accordo Quadro è subordinato alla avvenuta firma di adesione ai protocolli su base locale e pertanto il soggetto garantito deve risiedere in una delle province ove è già stato sottoscritto il protocollo;
- 4) che il Confidi ha costituito un "Fondo Speciale Antiusura" secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 108/96; sul fondo Speciale vengono versate le somme rivenienti dai contributi concessi dal Ministero dell'Economia in base all'art. 15 della citata legge 108/96;
- 5) che il suddetto Fondo Speciale è stato costituito mediante accensione di specifico conto corrente n. **102994352** presso l'Agenzia Frosinone Ponte della Fontana (cod. 0779) di Unicredit Spa ;
- 6) che il Confidi ha costituito un "Fondo Ordinario" contraddistinto dal numero conto corrente n. **400380494** e conto titoli n. **16969734** presso l'Agenzia Frosinone Ponte Della Fontana (cod. 0779) di Unicredit S.p.A.;
- 7) che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente convenzione, ad esaminare le richieste di affidamento, secondo le modalità infra indicate e le proprie procedure interne.



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di regolare la concessione di finanziamenti a favore di nominativi presentati dal predetto Confidi, nel rispetto delle forme tecniche di affidamento, dei limiti di importo e delle altre condizioni previste dall'allegato **A**.

Il Confidi, per favorire le finalità previste dalla Legge 108/96, raccoglierà le domande di affidamento da parte delle imprese, redatte su moduli in uso presso il Confidi e corredate da indicazioni e documenti ritenuti necessari. Le domande che rientrino nella previsione di cui all'art. 15 della legge n. 108/96 e del citato Accordo Quadro ABI/Ministero dell'Interno verranno inoltrate alla Banca munite del motivato parere del Confidi.

Alla Banca viene riservata ogni decisione in merito alla concessione dell'affidamento. I massimali di affidamento unitario per le imprese, sono indicati in allegato **A**.

Art. 3 – Garanzia del Confidi

Il Confidi dichiara di prestare sin d'ora garanzia solidale e irrevocabile per tutti gli affidamenti che verranno concessi dalla Banca ai sensi della presente convenzione e con le modalità infra indicate, con il Fondo di Garanzia Speciale Antiusura e con il Fondo Ordinario di cui al successivo art. 4 (Fondi di Garanzia).

Il Confidi garantisce nella misura che va da un minimo del **50%** ad un massimo del **80%** a valere sul Fondo di Garanzia Speciale Antiusura di cui alla premessa.

Il Confidi garantisce inoltre nella misura che va da un minimo del **5%** ad un massimo del **20%** a valere sul Fondo di Garanzia Ordinario di cui alla premessa.


La quota di finanziamento non garantita dal Confidi rappresenta la percentuale di rischio per capitale e interessi a carico della Banca convenzionata.

Gli affidamenti con le forme tecniche e le condizioni di tasso sono indicate nella tabella riportata dall'allegato **A** della presente convenzione.

Qualora la Banca deliberi la concessione dell'affidamento, il Confidi si impegna a trasmettere alla Banca apposita lettera di garanzia secondo lo schema allegato alla convenzione sotto la lettera **B**), per consentire il perfezionamento della linea di credito, ove siano chiaramente indicate le percentuali di garanzia come anzi descritte.

Il Confidi autorizza la Banca a gestire e rendicontare la garanzia con un unico codice di forma tecnica di garanzia per l'importo percentuale complessivo.

La garanzia concessa resterà valida sino a quando la Banca non avrà espressamente liberato il Confidi ovvero escusso la garanzia e incassato l'importo garantito.



Art. 4 – Fondi di Garanzia

Il Confidi si impegna a costituire ed a mantenere presso la Banca un Fondo di Garanzia, autonomo e separato da altri eventuali fondi già presenti, destinato ad essere utilizzato per la copertura dei crediti accordati dalla Banca stessa, a norma e nei limiti di cui alla presente convenzione, come indicato in premessa.

La dotazione del Fondo di Garanzia Speciale Antiusura è costituita dai contributi concessi dal Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 15 della citata legge 108/96 che saranno depositati sul conto corrente n.ro 0779.102994352 indicato in premessa.

Altresì la dotazione del Fondo di Garanzia Ordinario è costituita da depositi, titoli di Stato, o titoli mobiliari simili (obbligazioni nazionali o di enti) depositati sul conto corrente n.ro 0779.400380494 e sul deposito titoli n.ro 0779.16969734 indicati in premessa.

Art. 5 – Vincolo Fondo di Garanzia

Le somme e i titoli depositati presso la Banca e costituenti il Fondo di Garanzia Ordinario, inclusi gli interessi e le cedole che matureranno su somme e titoli, sono vincolati a favore della Banca stessa, a garanzia degli affidamenti concessi a valere sulla presente convenzione.

Restano tuttavia nella disponibilità del Confidi le somme che di volta in volta risultino eccedenti rispetto a quanto previsto nel successivo art. 8 (Moltiplicatore).

Il Confidi potrà utilizzare le somme dal conto n.ro 0779.400380494 (Fondo di Garanzia Ordinario) di cui alle premesse esclusivamente al fine di investire le stesse in titoli come da art. 4 e da depositarsi sul conto titoli indicato alle premesse.

Le somme e i titoli non possono essere né ritirati né ceduti a terzi, né fatti oggetto di altri atti dispositivi, se non in caso di cessazione della convenzione e fatto salvo l'integrale pagamento di quanto dovuto dal Confidi o dagli associati a fronte degli affidamenti concessi a valere sulla convenzione.

In caso di cessazione della convenzione, la Banca potrà liberare, proporzionalmente al rimborso degli affidamenti garantiti o al pagamento di quanto dovuto dal Confidi, le somme e i titoli costituenti il Fondo di Garanzia Ordinario.

Altresì le somme depositate presso la Banca sul conto corrente n.ro 0779.102994352 indicato in premessa, e costituenti il Fondo di Garanzia Speciale Antiusura, inclusi gli interessi che matureranno su tali somme, sono vincolate a favore della Banca stessa, a garanzia degli affidamenti concessi a valere sulla presente convenzione.

Art. 6 - Insufficienza del Fondo di Garanzia

Qualora, a seguito delle escussioni da parte della Banca conseguenti agli inadempimenti dei soggetti garantiti, le somme di cui al Fondo di Garanzia Speciale Antiusura non fossero sufficienti a coprire il complessivo importo delle garanzie nelle proporzioni di cui al successivo art. 8 (Moltiplicatore), la Banca si riserva la facoltà di concedere nuovi affidamenti garantiti dal Confidi il quale si attiverà per il reintegro del fondo.



Art. 7 - Modifiche

La Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario e comunque in ogni altro caso in cui ricorra un giustificato motivo, potrà, sentito il Confidi, apportare modifiche alle condizioni economiche riservate agli associati del Confidi riportate nello allegato **A** dandone comunicazione scritta allo stesso con un preavviso di almeno 30 gg.

Le modifiche alla presente convenzione non si applicheranno a quelle singole operazioni di credito che, alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, siano state già oggetto di delibera di rilascio della garanzia da parte del Confidi.

Art. 8 — Moltiplicatore

Il Confidi potrà rilasciare garanzie a favore della Banca nel limite di una somma pari a 2 volte la disponibilità determinata ai sensi del capoverso 5 delle premesse, tenuto conto delle posizioni già escusse dalla Banca per le quali il Confidi non abbia ancora effettuato il pagamento.

Art. 9- Rilascio della garanzia da parte di Confidi

Qualora la Banca deliberi la concessione dell'affidamento, ne darà tempestiva comunicazione scritta al Confidi, il quale si impegna a trasmettere alla Banca apposita lettera di garanzia, secondo lo schema allegato alla convenzione sotto la lettera **B**), per consentire il perfezionamento della linea di credito.

La garanzia prestata sarà efficace sino a quando la Banca non avrà espressamente liberato il Confidi ovvero escusso la garanzia e incassato l'importo dovuto.

Il Confidi si impegna ad aggiornare lo specimen di firma, al variare delle facoltà delle persone facoltizzate alla firma delle lettere di garanzia, rilasciato contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.


Art. 10 - Escussione della garanzia

Rilevato l'inadempimento dell'affidato, o altra causa di risoluzione del contratto, la Banca può valutare, a sua discrezione, se revocare l'affidamento; nel caso ritenga di procedere alla revoca, ne darà tempestiva comunicazione allo stesso e contestualmente anche al Confidi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed esperiti i primi atti monitori (richiesta di decreto ingiuntivo o - in presenza di titolo esecutivo preesistente all'inadempimento - notifica del precetto), la Banca, ovvero eventuali suoi mandatarî, può escutere la garanzia del Confidi, inviando allo stesso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura di precisare la data di avvio delle procedure di recupero e le attività svolte e di dettagliare gli importi oggetto di escussione.

L'importo per cui la Banca può escutere il Confidi si intende comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, e spese, anche giudiziali e comunque nei limiti della garanzia prestata.

Ai fini dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca. Decorsi 30 giorni dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione, senza che sia intervenuto nel frattempo il pagamento da parte dell'associato, il Confidi sarà tenuto a corrispondere alla Banca quanto dovuto per la garanzia prestata.

La Banca è autorizzata sin d'ora all'addebito dei Fondi di Garanzia, di cui alle premesse ed all'art. 4, fino ai limiti massimi previsti per ciascun credito garantito dal Confidi e non rimborsato dall'associato, con



valuta 30 giorni successivi alla comunicazione.

A tal fine il Confidi autorizza espressamente la Banca ad effettuare ogni operazione necessaria per tale addebito, ivi compresa la vendita dei titoli di cui alle premesse.

Art. 11 – Natura del pagamento del Confidi

Il pagamento del Confidi sarà a titolo definitivo con surroga.

In tal caso la Banca si rende disponibile a mettere a disposizione del Confidi – su espressa richiesta di questo ultimo - la documentazione che risulti necessaria per svolgere le azioni di recupero e ciò anche nel caso in cui la Banca non intenda procedere con l'attività di recupero.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, soltanto a seguito della liquidazione definitiva della perdita alla Banca, il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa per le somme pagate.

Art. 12 Cessione a terzi del credito

Resta ferma la facoltà della Banca di effettuare la cessione a terzi del proprio credito anche nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993. Delle cessioni la Banca darà comunicazione al Confidi.

Art. 13 - Concorso di affidamenti

Qualora il medesimo associato beneficiasse di più affidamenti di cui soltanto una parte garantita dal Confidi, le somme versate per il rientro o comunque recuperate verranno ripartite proporzionalmente tra l'importo non garantito e l'importo garantito dal Confidi, salvo diversa imputazione richiesta dal debitore ai sensi dell'art. 1193 cod. civ.

Art. 14 – Comunicazioni e bilanci


Il Confidi si impegna a comunicare annualmente alla Banca l'elenco delle banche convenzionate e la situazione economica e patrimoniale, trasmettendo il relativo bilancio.

Art 15 – Rendicontazione

La Banca si impegna a fornire al Confidi, anche tramite Web, con cadenza mensile, idonea rendicontazione delle posizioni assistite della garanzia dello stesso.

In particolare la Banca si impegna a mettere a disposizione del Confidi, attraverso lo strumento informatico, le informazioni riguardanti ciascuna operazione garantita relative a natura, stato ed evoluzione del rapporto garantito.

Il Confidi si impegna a sua volta a verificare tempestivamente tali risultanze fornite attraverso lo strumento informatico e a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale discordanza e a fornire alla stessa ogni eventuale ulteriore informazione che ritenesse utile relativa alle posizioni garantite.



Art. 16 - Contributi associativi a carico impresa garantita

L'eventuale incarico che il Confidi riterrà di affidare alla Banca in merito all'incasso di somme dovute dalle imprese associate e beneficiarie di affidamenti presso la Banca a favore del Confidi sarà regolato secondo il modello di cui all'all. C).

Art. 17 - Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal **17 aprile** e scadrà il **31 dicembre** del corrente anno.

In mancanza di disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 18 – Controversie e Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 19 - Oneri

Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione resta a carico del Confidi.

Art. 20 Elezione di domicilio

Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- il Confidi, presso la propria sede sita in Frosinone – Via Mastruccia, 12/14.
- la Banca, presso la propria sede sita in Frosinone – Via Ponte della Fontana s.n.c.

La Banca e il Confidi si danno atto reciprocamente che il contenuto di cui alla presente convenzione è stato oggetto di specifiche trattative.

Allegati:

- A) Forme tecniche e condizioni;
- B) Lettera di garanzia;
- C) Modalità riscossione quote associative

Frosinone, 17 aprile 2014

CONFIDI PMI FROSINONE
Società Cooperativa

UniCredit S.p.A.

Angelina Merola